TRIBUNALE DI CUNEO

PROPOSTA DI PIANO PER IL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Ex artt. 9 e seguenti Legge n. 3/2012

Il sottoscritto MIROGLIO CARLO, nato a Torino il 6 novembre 1973, residente in Cuneo, viale degli Angeli n. 63, codice fiscale MRGCRL73SO6L219A – assistito per la predisposizione del seguente ricorso dal dott. Massimo Gramondi – dottore commercialista con studio in Cuneo – corso Soleri 3 – indirizzo pec massimo.gramondi@legalmail.it a cui si chiede di inviare tutte le successive comunicazioni

PREMESSO

- che il ricorrente riveste la qualità di consumatore, come definito dalla lettera
 b) del secondo comma dell'art. 6 della Legge n. 3/2012 e, pertanto, non è soggetto ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942, né ad altre procedure concorsuali di alcun tipo;
- che non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione di crisi da sovraindebitamento né al piano del consumatore, di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e successive integrazioni, e che non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità previste dall'art. 7 della suddetta legge;
- che, come meglio verrà chiarito in seguito, il ricorrente è in situazione di sovraindebitamento per debiti da garanzie fideiussorie rilasciate a favore della società di persone di cui faceva parte (Miroglio sas

"), oltre che per un residuo debito da mutuo contratto personalmente;

- che il ricorrente non è titolare di alcun bene mobile o immobile e non dispone di alcun reddito;
- che, per liberalità messa a disposizione dal coniuge, sig.ra
 subordinata all'omologa del piano qui esposto, Il ricorrente ha la possibilità di destinare la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila) per il soddisfacimento dei creditori e per le spese del presente ricorso;

- che negli ultimi cinque anni non ha posto in essere atti volontari di destinazione del patrimonio;
- che, in considerazione del perdurante squilibrio tra le obbligazioni accertate e la liquidità disponibile per farvi fronte, il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento;
- che quindi intende ricorrere, al fine di comporre la situazione di crisi suindicata, alla procedura disciplinata dagli articoli 8 e seguenti della suddetta legge n. 3/2012, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi;
- che, previa istanza depositata in data 20 novembre 2018, il referente dell'Organismo di Composizione della Crisi di Cuneo, ha dato incarico di gestore della stessa all'avv.to Riccardo Manfredi;
- che quindi il ricorrente ha predisposto la proposta di piano del consumatore di seguito esposta, e attestata (all. n.1) dal suddetto gestore, con particolare riferimento alla sua fattibilità ed alla veridicità dei dati ivi contenuti;
- che da quanto esposto, e dalla documentazione prodotta, appare escluso che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;
- che il presente piano non comporta in alcun modo novazione dei rapporti obbligatori esistenti;
- che in data 16 gennaio 2020 il referente dell'O.C.C. ha fatto pervenire il preventivo delle spese prededucibili per la gestione della procedura di composizione della crisi, accettato dal sottoscritto in data 03/02/2020;
- che in data 03 aprile 2020, il sottoscritto ha conferito mandato al dott.
 Massimo Gramondi per la stesura del presente ricorso (all. n. 2)
 tutto ciò premesso il sottoscritto

PRESENTA

la seguente proposta di piano del consumatore, ai sensi degli articoli 8 e seguenti della legge n. 3/2012 esponendo nel proseguo gli elementi posti alla base della stessa:

1. IL RICORRENTE

Il sig. Miroglio Carlo è coniugato in regime di separazione dei beni con la sig.ra L

Il nucleo familiare del Sig. Miroglio è composto da lui e dalla moglie la quale, avendo una propria attività, è in grado di far fronte alle necessità del nucleo stesso.

Le esigenze abitative sono invece soddisfatte grazie ad un alloggio messo a disposizione da un familiare.

Attualmente il signor Miroglio non svolge alcuna attività lavorativa e le necessità del suo mantenimento e di quello della famiglia sono sostenute dalla moglie.

2. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E SUA QUANTIFICAZIONE

Il ricorrente fino alla data del 20 dicembre 2013 è stato socio accomandatario della MIROGLIO S.A.S. di

(all. n.3). Tale società era l'evoluzione finale di una attività commerciale al dettaglio di abbigliamento, attiva nella provincia di Cuneo fin dal 1926. Il ricorrente ha acquisito la qualifica di socio accomandatario nella preesistente società a seguito della morte del padre insieme alle sorelle quali socie accomandanti.

Senza pretesa di ripercorrere l'intera storia commerciale della società di persone, è necessario tener presente che in data 27 dicembre 2012 la società ha depositato domanda di concordato preventivo avanti il Tribunale di Cuneo ai sensi dell'art. 161 6° comma Legge Fallimentare. Il piano concordatario è stato omologato dal Tribunale di Cuneo in data 02 ottobre 2013. L'esecuzione del piano si è protratta fino al 16 dicembre 2019, data del decreto di chiusura della procedura concordataria emesso dal Tribunale di Cuneo. La società è stata definitivamente sciolta e cancellata dal Registro Imprese in data 27 gennaio 2020.

Il piano concordatario omologato prevedeva in sintesi:

- il pagamento integrale delle spese di procedura e delle spese prededucibili sorte dopo l'apertura della procedura concorsuale;
- il pagamento integrale dei debiti privilegiati aumentati degli interessi legali ai sensi di legge;
- la previsione del soddisfacimento di una percentuale pari al 25,81% dei debiti chirografi.

L'esecuzione del piano concordatario ha soddisfatto i creditori secondo le condizioni previste dall'omologa con l'unica eccezione di una minore percentuale di soddisfacimento del ceto chirografario che è stata pari al 24,20% (come risulta dai documenti depositati presso il Tribunale di Cuneo).

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 184 della legge fallimentare che recita: "[...] il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili [...]" non vi è dubbio che l'esdebitazione dei residui debiti chirografi, che non hanno ricevuto copertura nel piano concordatario eseguito, si estenda anche al ricorrente. Occorre evidenziare che, nel corso della vita della società, il ricorrente aveva rilasciato, a favore degli istituti di credito finanziatori della società, le seguenti garanzie fideiussorie personali:

Banca	Importo
BCC di Pianfei e Rocca De' Baldi	130.000
Veneto Banca	1.000.000
BCC di Alba, Langhe e Roero	1.390.520
Cassa di Risparmio di	
Savigliano	385.000
Banca Popolare di Novara	619.748
Unicredit Corporate Banking	1.775.000
Cassa Rurale ed Artigiana di	
Boves And Aller Control of the Contr	1.286.205
Banca di Caraglio	250.000
Intesa Sanpaolo	1.029.000
Banca Regionale Europea	75.000

Con l'esecuzione del piano concordatario, gli istituti bancari sono stati soddisfatti in misura pari al 100% dei crediti privilegiati (maggiorati degli interessi legali) e per una percentuale pari al 24,20% dei crediti chirografi.

In definitiva i debiti non soddisfatti dal concordato verso gli istituti bancari sono i seguenti:

Banca	Importo
BCC di Pianfei e Rocca De' Baldi	210.970,18
Veneto Banca	221.891,15
BCC di Alba, Langhe e Roero	191.561,22
Cassa di Risparmio di	
Savigliano	187.718,70
Banca Popolare di Novara	48.575,44
Unicredit Corporate Banking	786.001,68
Cassa Rurale ed Artigiana di	
Boves	527.552,99
Banca di Caraglio	74.997,83
Intesa Sanpaolo	418.620,89
Banca Regionale Europea	26,10

È utile precisare anche che le fideiussioni in favore della E , , della e della e e della e , non sono state prestate direttamente dal sig. Miroglio Carlo, in quanto sono fideiussioni ereditarie nelle quali egli è subentrato per effetto della successione a seguito della morte del padre.

L'indicazione dei residui debiti di cui sopra è comunque puramente informativa, infatti, si ritiene che le garanzie fideiussorie non siano più azionabili dagli istituti bancari, in quanto l'efficacia delle stesse deve ritenersi esaurita con l'esdebitazione conseguente all'esecuzione del piano concordatario.

Infatti, se è pur vero che, come recita l'ultimo periodo del 1° comma dell'art. 184 L.F., i creditori sociali anteriori al concordato "conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori del debitore", secondo accreditata dottrina e giurisprudenza, tale disposizione è applicabile solo nei confronti di fideiussori terzi, estranei alla compagine sociale, in quanto la responsabilità di questi ultimi, proprio nella loro qualità di soci, resta assorbita dalla previsione dell'efficacia del concordato anche nei loro confronti.

- che avevano promosso azione esecutiva nei confronti dei soci della Miroglio sas, in forza delle fideiussioni possedute (all. n.4) e nello stesso senso sentenza del Tribunale di Torinc del "Salvo patto contrario da stipularsi con tutti i creditori e coevamente al concordato, l'efficacia remissoria in favore dei soci illimitatamente responsabili si produce anche qualora gli stessi rivestano altresì la qualità di fideiussori della società, in quanto il primo comma dell'articolo 184, il quale lascia impregiudicati i diritti dei creditori contro i coobbligati, i fideiussori dei debitori e gli obbligati in via di regresso, si riferisce ai terzi garanti coobbligati che non siano soci, con la precisazione che l'effetto esdebitatorio suddetto è indipendente dalla circostanza che il socio rivestisse tale qualità al momento in cui ha prestato la garanzia, purché sia tale al momento dell'omologazione del concordato preventivo".)

L'ulteriore indebitamento si deve far risalire alla sottoscrizione, insieme con i famigliari di un mutuo fondiario

in data 1. con la

per l'importo capitale di euro 750.000,00 – rogito notaio Giuseppe Renaudo rep.

– garantito da ipoteca di primo grado su un immobile corrente in di proprietà degli stessi contraenti.

In sede di esecuzione immobiliare promossa dall'istituto bancario, conseguente a pignoramento trascritto sull'immobile, il creditore, a fronte di un residuo credito di euro 636.638,13, ha ottenuto dal ricavato della vendita forzata, la somma di euro 275.312,16, vantando pertanto ancora un credito di euro 361.325,97, che costituisce l'intero indebitamento del quale pertanto il signor Miroglio Carlo è responsabile in solido con gli altri coobbligati.

Tale importo è da considerarsi chirografario, essendo il residuo debito risultante dopo il realizzo del bene immobile su cui ricadeva il privilegio ipotecario.

3. LA PROPOSTA DEL RICORRENTE

Come evidenziato nell'introduzione del presente ricorso, il ricorrente può disporre della somma complessiva di euro 50.000,00 (cinquantamila) messa a disposizione dal coniuge, subordinatamente alla omologa del presente piano e garantita da assegno circolare in deposito fiduciario presso il gestore OCC, avv.to Riccardo Manfredi.

La proposta, tenuto conto della inefficacia delle garanzie fideiussorie evidenziate nella prima parte del precedente paragrafo, sarebbe ipotizzabile come segue:

somma disponibile	50,000,00
compenso in prededuzione OCC	7.008,94
compenso advisor per la stesura del ricorso e assistenza nella procedura	7.000,00
spese per CU e marche, altre spese di gestione (stimato)	150,00
somma da attribuirsi al creditore : e per essa alla cessionaria del credito	35.841,06
totale	50.000,00

Si dà atto che i tempi di esecuzione dei pagamenti di cui sopra potranno essere eseguiti entro 30 (trenta) giorni dal decreto di omologa del suesteso piano essendo la somma, portata dall'assegno circolare in deposito fiduciario, immediatamente disponibile.

Cuneo, 7/7/2020

Allegati:

- 1. Attestazione Avv. Manfredi;
- 2. mandato sottoscritto;
- 3. Rinuncia carica amministratore;
- 4. Sentenza dott.ssa Bonaudi
- 5. Copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi
- 6. Certificato di residenza e di stato di famiglia

MIROGLIO CARLO